



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 110/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 13.09.2016 e del 4.10.2016, composta dai Magistrati:

Dott.	Massimo VALERO	Presidente f.f.
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario relatore

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Osasio (TO)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 18.08.2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Osasio (TO)**, comune di 942 abitanti, con nota del 16 agosto 2016, chiede all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine alla determinazione delle indennità da corrisondersi al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli assessori.

In particolare, il Sindaco del comune di Osasio ricorda che nel giugno 2015, in seguito a rinnovo elettorale, il Comune vedeva l'elezione di 10 consiglieri più il Sindaco, con nomina di 2 assessori di cui uno con delega Vice Sindaco.

Ricorda altresì che dal maggio 2010 al maggio 2015 erano in carica, oltre al Sindaco, n. 12 consiglieri e n. 4 assessori di cui uno con delega Vice Sindaco.

Rammenta, sotto il profilo normativo, che la legge n. 56/2014 ha aumentato il numero di consiglieri e assessori per i comuni della fascia demografica di Osasio portandoli a 10 e 2 rispetto ai precedenti 6 (consiglieri) e zero (assessori) fissati dall'art. 16, comma 7, del decreto n. 138/2011 ma che tale dato, per il comune di Osasio, non si è mai verificato stante l'assenza di elezioni in periodo di vigenza del menzionato art. 16 nella sua previgente versione.

Ciò posto, il Sindaco formula i seguenti quesiti:

- a) Se, avendo l'Ente corrisposto indennità per gli assessori inferiori a quelle fissate per classe demografica dalla tabella A allegata al decreto ministeriale n. 119/2000, possa o meno procedere ad una nuova determinazione dell'indennità incrementandola fino al limite teorico previsto per la fascia demografica cui appartiene il comune di Osasio;
- b) Se, ai fini del calcolo dell'invarianza della spesa, si deve tenere conto della spesa effettivamente sostenuta per gli amministratori uscenti oppure la somma delle indennità previste dal DM 4 aprile 2000, n. 119;
- c) Se è corretto, ai fini del calcolo dell'indennità da attribuire agli amministratori nei comuni con meno di 1.000 abitanti, applicare le percentuali previste dall'allegato A al DM n. 119/2000 (al vice Sindaco il 15% dell'indennità del Sindaco, agli assessori il 10%), con l'abbattimento del 10% previsto dall'art.1, comma 54 della l. 266/05;
- d) Se la somma non spettante al Vice Sindaco, risultante dalla riduzione del 50% poiché lavoratore dipendente, possa essere percepita dagli altri

amministratori che non subiscono riduzioni, fermo restando il limite massimo applicabile ai fini dell'invarianza di spesa.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

Le problematiche sopra esposte sono state già prese in esame dalla Sezione di Controllo per la Regione Lombardia (deliberazione n. 234/2016/QMIG del 7 settembre 2016) che, in considerazione del fatto che le incertezze interpretative delle disposizioni scrutinate possono riproporsi in relazione all'attività amministrativa della generalità degli Enti sul territorio nazionale, ha ritenuto opportuna l'individuazione di una soluzione uniforme al fine di prevenire possibili contrasti interpretativi, sottoponendo all'esame del Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come novellato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

Pertanto, questa Sezione sospende l'esame del parere in oggetto, proveniente dal Comune di Osasio (TO), in attesa della decisione sul deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite dell'identica questione di massima già sollevata dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia con la deliberazione sopra richiamata.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo del Piemonte della Corte dei conti sospende l'esame della richiesta di parere proveniente dal Comune di Osasio (TO), in attesa della decisione sul deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite

della questione sottoposta dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia con deliberazione n. 234/2016/QMIG, avente identico oggetto.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.09.2016 e del 4.10.2016.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente f.f.
F.to dott. Massimo Valero

Depositato in Segreteria il **05/10/2016**
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola